



**LOTTOMATICA S.p.A.**

Viale del Campo Boario, 56/d – 00154 Roma

Capitale sociale Euro 151.991.896,00 i.v.

Partita IVA, codice fiscale ed iscrizione presso il registro delle imprese di Roma n. 08028081001

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di De Agostini S.p.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'ARGOMENTO  
ALL'ORDINE DEL GIORNO, IN PARTE STRAORDINARIA, DELL'ASSEMBLEA  
CONVOCATA PER I GIORNI 15 E 17 APRILE 2008, RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E  
IN SECONDA CONVOCAZIONE**

**Argomento all'ordine del giorno in parte straordinaria - “Proposta di modifiche degli artt. 13 (Consiglio di amministrazione: nomina) e 20 (Nomina, composizione e requisiti del Collegio Sindacale) dello statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti”**

Signori Azionisti,

il consiglio di amministrazione Vi ha convocato in sede straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di modifica degli articoli 13 (Consiglio di amministrazione: nomina) e 20 (Nomina, composizione e requisiti del Collegio Sindacale) dello statuto sociale.

\* \* \*

La presente relazione illustrativa (la “**Relazione**”) è redatta dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 72, comma 1, e dell'allegato 3A (schema n. 3) del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. “Testo unico della finanza”, di seguito “**TUF**”) concernente la disciplina degli emittenti quotati, adottato con delibera CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971 come successivamente integrato e modificato (c.d. “Regolamento emittenti”, di seguito il “**Regolamento**”).

In conformità agli artt. 72 e 92 del Regolamento, la presente relazione viene trasmessa alla CONSOB il giorno in cui è decisa la convocazione dell'assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulle proposte modificative statutarie, e poi messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, almeno quindici giorni prima della medesima data di svolgimento dell'assemblea.

Nel prosieguo sarà esposto anche il confronto, articolo per articolo, del testo vigente dello statuto sociale e di quello che si propone di adottare, con evidenza delle modifiche che si intende apportare.

**1. ILLUSTRAZIONE E MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA DI MODIFICHE STATUTARIE**

Si illustrano, qui di seguito, le singole modifiche proposte, con le relative motivazioni. La maggior parte degli interventi proposti sono di carattere formale, ossia volti a chiarire il senso delle disposizioni interessate ed a renderne più coerenti tra loro i contenuti.

Il consiglio di amministrazione propone di inserire nell'**articolo 13, paragrafo 13.3** dello statuto, una frase finalizzata ad esplicitare che il diniego espresso, o il fondato rischio di diniego, del gradimento da parte di autorità di Paesi in cui la Società operi anche mediante società controllate, attualmente con particolare riferimento alle c.d. “jurisdiction” statunitensi, è causa di ineleggibilità alla carica di amministratore nonché di decadenza, a prescindere dal fatto se tale gradimento possa o meno rientrare tra i requisiti di legge attualmente previsti dallo statuto.

Tale intervento appare necessario in considerazione del fatto che, in occasione dell'acquisizione di Atronic Americas LLC., con sede nello Stato del Nevada, parzialmente eseguita dalla controllata GTECH Corp. a fine gennaio 2008, la Società in qualità di controllante si è dovuta confrontare con le

penetranti disposizioni in tema di gradimento da parte delle autorità dello Stato del Nevada nei confronti dei propri consiglieri di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione, vista l'imminente scadenza degli organi di amministrazione e controllo e la necessità di procedere al rinnovo delle cariche, ritiene opportuno approfittare di questa occasione per rendere esplicito nel testo dello statuto che la nomina ed il mantenimento della carica di amministratore della Società saranno subordinati al giudizio discrezionale appena indicato, onde salvaguardare il prevalente interesse della Società e dei suoi azionisti al mantenimento delle concessioni di gioco rilasciate dalle competenti autorità.

Appare, infine, opportuno evidenziare in questa sede che il rifiuto di fornire le informazioni richieste dalle, o per conto delle predette autorità, ovvero di sottoporsi a questionari a tal fine eventualmente proposti dalla Società o, più in generale, qualsiasi ipotesi di mancata collaborazione da parte di un consigliere, che non consenta alla Società di assolvere puntualmente ai propri obblighi verso le suddette autorità, verrà valutata come fondato rischio di diniego del gradimento.

Con riferimento, invece, al **paragrafo 13.2**, si propone di specificare che non solo l'assunzione della carica di amministratore, ma anche il mantenimento della stessa è subordinato al possesso dei requisiti individuali stabiliti dalla legge, anche avuto riguardo alle partecipazioni detenute dalla Società.

Nel medesimo paragrafo si propone poi di prevedere che la violazione del divieto di presentare o concorrere a presentare più di una lista, nonché quello di presentarsi in più di una lista, sia non solo causa di ineleggibilità ma anche di decadenza.

Infine, benché vengano assunti come statutariamente rilevanti, ai fini della decadenza, i soli requisiti di indipendenza previsti dalla legge, il consiglio propone di rendere esplicito, laddove si elencano i documenti da allegare alla lista dei candidati, che i requisiti di indipendenza che gli stessi devono dichiarare di possedere sono anche quelli, ulteriori, previsti da codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati (codice di autodisciplina degli emittenti quotati promosso da Borsa Italiana S.p.A., nel caso della Società), o da associazioni di categoria degli operatori, cui la Società aderisca.

Passando ad illustrare le modifiche all'**articolo 20** dello statuto, concernente la nomina, la composizione ed i requisiti del collegio sindacale, si propone innanzitutto di modificare il **paragrafo 20.1**, chiarendo che non rientra tra le cause di esclusione di una lista, oltre a quelle imputabili alla Società, la mancata attestazione, da parte dei soci che hanno presentato la lista, di assenza di rapporti di collegamento nei confronti dei soci di riferimento. Il consiglio di amministrazione ritiene infatti che l'assenza dell'attestazione al momento del deposito della lista non possa evidentemente penalizzare tutte le liste indistintamente, con particolare riferimento a quella di maggioranza o a quelle collegate all'azionista di controllo, le quali ultime potrebbero astrattamente concorrere con la prima.

Si propone, poi, di modificare la procedura di elezione prevedendo che dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti siano tratti non due, ma tutti i sindaci ivi indicati come supplenti. A seguito

delle ultime modifiche apportate allo statuto, non è infatti più stabilito il numero massimo di sindaci supplenti; inoltre, avendo espressamente previsto la possibilità per la minoranza di nominare più sindaci supplenti, l'attuale formulazione dello statuto penalizza la maggioranza limitando in ogni caso a due il numero massimo di sindaci supplenti da essa esprimibili.

Per le medesime motivazioni, si propone una modifica che preveda, nel caso in cui sia stata votata una sola lista, che dalla stessa vengano eletti supplenti tutti i sindaci ivi indicati come tali.

Infine, allo scopo di non penalizzare indebitamente gli azionisti di maggioranza, si propone di modificare l'attuale procedura di sostituzione dei sindaci, prevedendo anche in favore dei medesimi azionisti di maggioranza – come già previsto per quelli di minoranza – la sostituzione automatica del sindaco cessato o che non abbia assunto la carica con il supplente tratto dalla medesima lista.

## **2. CONFRONTO DEL TESTO DELLO STATUTO SOCIALE VIGENTE E DI QUELLO PROPOSTO IN MODIFICA**

2.1 Si riporta, qui di seguito, il confronto, articolo per articolo, del testo vigente e di quello proposto in modifica per le anzidette ragioni, con illustrazione delle relative variazioni.

TESTO VIGENTE DELLO STATUTO SOCIALE	NUOVO TESTO DELLO STATUTO SOCIALE
<b>13. Consiglio di Amministrazione: nomina</b>	<b>13. Consiglio di Amministrazione: nomina</b>
[...] 13.2 L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti individuali eventualmente stabiliti dalla legge, anche avuto riguardo alle partecipazioni eventualmente detenute dalla Società. Un numero adeguato di Amministratori, comunque non inferiore a quello prescritto dalla legge, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge stessa.	[...] 13.2 L'assunzione <b><u>ed il mantenimento</u></b> della carica di Amministratore <b><u>sono</u></b> subordinata <del>i</del> al possesso dei requisiti individuali eventualmente stabiliti dalla legge, anche avuto riguardo alle partecipazioni eventualmente detenute dalla Società. Un numero adeguato di Amministratori, comunque non inferiore a quello prescritto dalla legge, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge stessa.
13.3 Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati devono essere elencati secondo un ordine progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli od insieme ad altri Soci, rappresentino la percentuale minima prevista per legge. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata tale percentuale. Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista	13.3 Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati devono essere elencati secondo un ordine progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli od insieme ad altri Soci, rappresentino la percentuale minima prevista per legge. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata tale percentuale. Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista

<p>a pena di ineleggibilità.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti eventualmente stabiliti dalla legge o dallo statuto.</p> <p>Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori indicato all'art. 13.1 che precede; un numero minimo di tali candidati, pari al numero minimo indicato dalla legge, dovrà possedere i requisiti di indipendenza da essa previsti.</p> <p>Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori. All'atto del deposito, ciascuna lista dovrà essere corredata da:</p> <p>A) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi alla qualifica di indipendenti;</p> <p>B) una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la candidatura ed attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dallo statuto;</p> <p>C) l'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché copia delle certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati ed attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime.</p> <p>La Società, senza indugio e comunque almeno dieci giorni prima dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori, provvederà agli adempimenti pubblicitari previsti dalle disposizioni vigenti.</p>	<p>a pena di ineleggibilità <b><u>o di decadenza.</u></b></p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti eventualmente stabiliti dalla legge o dallo statuto.</p> <p>Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori indicato all'art. 13.1 che precede; un numero minimo di tali candidati, pari al numero minimo indicato dalla legge, dovrà possedere i requisiti di indipendenza da essa previsti.</p> <p>Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori. All'atto del deposito, ciascuna lista dovrà essere corredata da:</p> <p>A) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi alla qualifica di indipendenti <b><u>a norma di legge e di codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, cui la Società aderisca;</u></b></p> <p>B) una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la candidatura ed attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dallo statuto;</p> <p>C) l'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché copia delle certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati ed attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime.</p> <p>La Società, senza indugio e comunque almeno dieci giorni prima dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori, provvederà agli adempimenti pubblicitari previsti dalle disposizioni vigenti.</p> <p><b><u>Costituisce specifica causa di ineleggibilità alla carica di Amministratore, ovvero di decadenza, il diniego o il fondato rischio di diniego, da parte di amministrazioni od enti</u></b></p>
--	---

<p>Le liste, ovvero le singole candidature, per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono, fatta eccezione per quelle a carico della Società, saranno considerate come non presentate.</p> <p>Inoltre, non saranno considerate le liste che non abbiano riportato il numero minimo di voti previsto dalla legge.</p> <p>Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p> <p>All'elezione degli Amministratori si procederà come segue:</p> <p>a) dalla lista che abbia ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti (di seguito, la "Lista di Maggioranza") saranno eletti, in base all'ordine progressivo con il quale siano stati elencati nella lista stessa, tanti Consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere tranne il numero minimo riservato per legge alle minoranze;</p> <p>b) dalla seconda lista che abbia ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (di seguito, la "Lista di Minoranza"), saranno tratti Consiglieri in numero pari a quello minimo indicato alla medesima lettera a), secondo l'ordine progressivo in base al quale siano stati indicati nella lista.</p> <p>Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina del numero legale di Consiglieri indipendenti richiamato all'art. 13.2 che precede, il o i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà/anno sostituito/i dal/i primo/i candidato/i indipendente/i, secondo il rispettivo ordine progressivo, non eletto/i della medesima Lista di Maggioranza.</p> <p>In caso di ripetuta parità di voti fra più liste, prevale quella presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista ovvero, in subordine, dal maggior numero di Soci. Nel caso di ulteriore parità di voti tra più liste, i</p>	<p><b><u>pubblici o privati, del gradimento prescritto da disposizioni normative od amministrative, anche straniere, applicabili alla Società ed alle società da essa controllate.</u></b></p> <p>Le liste, ovvero le singole candidature, per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono, fatta eccezione per quelle a carico della Società, saranno considerate come non presentate.</p> <p>Inoltre, non saranno considerate le liste che non abbiano riportato il numero minimo di voti previsto dalla legge.</p> <p>Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p> <p>All'elezione degli Amministratori si procederà come segue:</p> <p>a) dalla lista che abbia ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti (di seguito, la "Lista di Maggioranza") saranno eletti, in base all'ordine progressivo con il quale siano stati elencati nella lista stessa, tanti Consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere tranne il numero minimo riservato per legge alle minoranze;</p> <p>b) dalla seconda lista che abbia ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (di seguito, la "Lista di Minoranza"), saranno tratti Consiglieri in numero pari a quello minimo indicato alla medesima lettera a), secondo l'ordine progressivo in base al quale siano stati indicati nella lista.</p> <p>Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina del numero legale di Consiglieri indipendenti richiamato all'art. 13.2 che precede, il o i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà/anno sostituito/i dal/i primo/i candidato/i indipendente/i, secondo il rispettivo ordine progressivo, non eletto/i della medesima Lista di Maggioranza.</p> <p>In caso di ripetuta parità di voti fra più liste, prevale quella presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista ovvero, in subordine, dal maggior numero di Soci. Nel caso di ulteriore parità di voti tra più liste, i</p>
---	--

<p>candidati verranno tratti da ciascuna di esse, nel numero previsto dalla legge e dallo statuto, in base al criterio dell'anzianità anagrafica.</p> <p>Nel caso in cui sia presentata o votata una sola lista, tutti i Consiglieri saranno tratti da tale lista.</p> <p>L'Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge che, successivamente alla nomina, li perda, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione.</p> <p>13.4 [...]</p>	<p>candidati verranno tratti da ciascuna di esse, nel numero previsto dalla legge e dallo statuto, in base al criterio dell'anzianità anagrafica.</p> <p>Nel caso in cui sia <del>presentata</del> o votata una sola lista, tutti i Consiglieri saranno tratti da tale lista.</p> <p>L'Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge che, successivamente alla nomina, li perda, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione.</p> <p>13.4 [...]</p>
<p><b>20. Nomina, composizione e requisiti del Collegio Sindacale</b></p> <p>[...]</p> <p>20.2 I Sindaci vengono nominati sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali i candidati dovranno essere elencati in ordine progressivo, specificando obbligatoriamente se la candidatura sia per la carica di Sindaco effettivo o supplente.</p> <p>Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.</p> <p>All'atto del deposito, ciascuna lista dovrà essere corredata:</p> <p>A) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, sulle competenze acquisite e sulle esperienze maturate dagli stessi, con evidenza degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e delle rispettive scadenze;</p> <p>B) di una dichiarazione con la quale il singolo candidato accetta la candidatura ed attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dallo statuto;</p> <p>C) delle informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché delle certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati ed attestanti la titolarità di tale partecipazione;</p> <p>D) di una dichiarazione dei Soci che hanno presentato la lista, attestante l'assenza di rapporti di collegamento considerati rilevanti dalla legge nei confronti dei Soci</p>	<p><b>20. Nomina, composizione e requisiti del Collegio Sindacale</b></p> <p>[...]</p> <p>20.2 I Sindaci vengono nominati sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali i candidati dovranno essere elencati in ordine progressivo, specificando obbligatoriamente se la candidatura sia per la carica di Sindaco effettivo o supplente.</p> <p>Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.</p> <p>All'atto del deposito, ciascuna lista dovrà essere corredata:</p> <p>A) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, sulle competenze acquisite e sulle esperienze maturate dagli stessi, con evidenza degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e delle rispettive scadenze;</p> <p>B) di una dichiarazione con la quale il singolo candidato accetta la candidatura ed attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dallo statuto;</p> <p>C) delle informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché delle certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati ed attestanti la titolarità di tale partecipazione;</p> <p>D) <del>di una dichiarazione dei Soci che hanno presentato la lista, attestante l'assenza di</del> <b>nel caso di una lista presentata da Soci che non intrattengono</b> rapporti di</p>

<p>che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.</p> <p>La Società, senza indugio e comunque almeno dieci giorni prima dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci, provvederà agli adempimenti pubblicitari previsti dalle vigenti disposizioni.</p> <p>Costituisce specifica causa di ineleggibilità alla carica di Sindaco e/o di Presidente, ovvero di decadenza, il diniego espresso da amministrazioni od enti pubblici in virtù di disposizioni normative od amministrative applicabili alla Società.</p> <p>Anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ogni avente diritto potrà votare nonché presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista;</li> <li>- i Soci appartenenti al medesimo gruppo - per tale intendendosi l'insieme rappresentato dalla società controllante, dalle società controllate e dalle società sottoposte a comune controllo - e i Soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista.</li> </ul> <p>Ogni lista dovrà contenere da un minimo di uno fino a un massimo di tre nominativi di candidati alla carica di Sindaco effettivo, nonché da un minimo di uno fino a un massimo di cinque nominativi di candidati alla carica di Sindaco supplente; eventuali candidati ulteriori rispetto ai limiti indicati non verranno presi in considerazione, neppure ai fini della sostituzione di Sindaci venuti a mancare o che non abbiano assunto la carica.</p> <p>Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, rappresentino la percentuale minima prevista per legge. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale è indicata tale percentuale.</p> <p>Nel caso in cui, alla scadenza del termine di presentazione delle liste, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste</p>	<p>collegamento considerati rilevanti dalla legge nei confronti dei Soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, <b><u>di una dichiarazione che attesti l'assenza di tali rapporti.</u></b></p> <p>La Società, senza indugio e comunque almeno dieci giorni prima dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci, provvederà agli adempimenti pubblicitari previsti dalle vigenti disposizioni.</p> <p>Costituisce specifica causa di ineleggibilità alla carica di Sindaco e/o di Presidente, ovvero di decadenza, il diniego espresso da amministrazioni od enti pubblici in virtù di disposizioni normative od amministrative applicabili alla Società.</p> <p>Anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ogni avente diritto potrà votare nonché presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista;</li> <li>- i Soci appartenenti al medesimo gruppo - per tale intendendosi l'insieme rappresentato dalla società controllante, dalle società controllate e dalle società sottoposte a comune controllo - e i Soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista.</li> </ul> <p>Ogni lista dovrà contenere da un minimo di uno fino a un massimo di tre nominativi di candidati alla carica di Sindaco effettivo, nonché da un minimo di uno fino a un massimo di cinque nominativi di candidati alla carica di Sindaco supplente; eventuali candidati ulteriori rispetto ai limiti indicati non verranno presi in considerazione, neppure ai fini della sostituzione di Sindaci venuti a mancare o che non abbiano assunto la carica.</p> <p>Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, rappresentino la percentuale minima prevista per legge. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale è indicata tale percentuale.</p> <p>Nel caso in cui, alla scadenza del termine di presentazione delle liste, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste</p>
---	--

<p>presentate da Soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data; in tal caso, le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà. Di tale circostanza e di tale possibilità viene senza indugio data notizia con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni. Restano comunque valide tutte le altre disposizioni che precedono in materia di nomina del Collegio Sindacale.</p> <p>Le liste, ovvero le singole candidature, per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono, fatta eccezione per quelle a carico della Società, saranno considerate come non presentate.</p> <p>All'elezione dei Sindaci si procederà come segue:</p> <p>a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (di seguito, la “Lista Maggioritaria”) saranno tratti 2 (due) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, seguendo l’ordine progressivo della lista;</p> <p>b) il restante Sindaco effettivo, con la carica di Presidente, sarà tratto dalla lista che abbia ottenuto, senza tener conto della Lista Maggioritaria, il maggior numero di voti e sia stata presentata e votata da Soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la Lista Maggioritaria (di seguito, la “Lista Minoritaria”).</p> <p>In caso di ripetuta parità di voti tra più liste, prevarrà quella presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista ovvero, in subordine, dal maggior numero di Soci, o, in ulteriore subordine, i candidati saranno tratti dalle liste paritarie nel numero previsto dalla legge e dallo statuto, in base al criterio dell’anzianità anagrafica;</p> <p>c) vengono eletti Sindaci supplenti tutti coloro che siano stati indicati come tali nella Lista Minoritaria ed in quella che (i) sia stata presentata e votata da Soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la Lista Maggioritaria, e (ii) abbia riportato un numero di voti immediatamente inferiore a quello della Lista Minoritaria (di seguito, “La Seconda Lista Minoritaria”).</p>	<p>presentate da Soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data; in tal caso, le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà. Di tale circostanza e di tale possibilità viene senza indugio data notizia con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni. Restano comunque valide tutte le altre disposizioni che precedono in materia di nomina del Collegio Sindacale.</p> <p>Le liste, ovvero le singole candidature, per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono, fatta eccezione per quelle a carico della Società, saranno considerate come non presentate.</p> <p>All'elezione dei Sindaci si procederà come segue:</p> <p>a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (di seguito, la “Lista Maggioritaria”) saranno tratti 2 (due) Sindaci effettivi e <del>2 (due)</del> <b><u>tutti i</u></b> Sindaci supplenti <b><u>ivi indicati come tali</u></b>, seguendo l’ordine progressivo della lista;</p> <p>b) il restante Sindaco effettivo, con la carica di Presidente, sarà tratto dalla lista che abbia ottenuto, senza tener conto della Lista Maggioritaria, il maggior numero di voti e sia stata presentata e votata da Soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la Lista Maggioritaria (di seguito, la “Lista Minoritaria”).</p> <p>In caso di ripetuta parità di voti tra più liste, prevarrà quella presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista ovvero, in subordine, dal maggior numero di Soci, o, in ulteriore subordine, i candidati saranno tratti dalle liste paritarie nel numero previsto dalla legge e dallo statuto, in base al criterio dell’anzianità anagrafica;</p> <p>c) vengono eletti Sindaci supplenti tutti coloro che siano stati indicati come tali nella Lista Minoritaria ed in quella che (i) sia stata presentata e votata da Soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la Lista Maggioritaria, e (ii) abbia riportato un numero di voti immediatamente inferiore a quello della Lista Minoritaria (di seguito, “La Seconda Lista Minoritaria”).</p>
---	---

<p>Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare o non possa assumere la carica, il Sindaco effettivo di cui alla lettera b) che precede è sostituito dal primo Sindaco supplente disponibile secondo l'ordine progressivo della Lista Minoritaria o, in subordine, della Seconda Lista Minoritaria.</p> <p>Nel caso in cui sia presentata o votata una sola lista, tutti i Sindaci effettivi e supplenti saranno tratti da tale lista.</p> <p>20.3 [...]</p>	<p>Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare o non possa assumere la carica: <b><u>- ciascuno dei Sindaci effettivi di cui alla lettera a) che precede è sostituito dal primo Sindaco supplente disponibile secondo l'ordine progressivo della Lista Maggioritaria;</u></b></p> <p><b><u>- il Sindaco effettivo di cui alla lettera b) che precede è sostituito dal primo Sindaco supplente disponibile secondo l'ordine progressivo della Lista Minoritaria o, in subordine, della Seconda Lista Minoritaria, con la carica di Presidente.</u></b></p> <p>Nel caso in cui sia <del>presentata</del> o votata una sola lista, tutti i Sindaci effettivi e supplenti saranno tratti da tale lista.</p> <p>20.3[...]</p>
--	---

### **3. VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MERITO ALLA RICORRENZA O MENO DEL DIRITTO DI RECESSO**

Le modifiche proposte non ricadono in nessuna delle fattispecie di cui all'art. 2437 del codice civile. Si ritiene pertanto escluso il diritto di recesso.

\*\*\* \*\*

Signori Azionisti,

per le ragioni sopra illustrate, il consiglio di amministrazione Vi propone di assumere la seguente deliberazione:

“L'assemblea degli azionisti di Lottomatica, in sede straordinaria:

- esaminata e discussa la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione, depositata secondo le modalità e nei termini di legge;
- preso atto della relativa proposta di modifiche dello statuto sociale;

**delibera**

1. di modificare gli articoli 13 e 20 dello statuto sociale, nel modo indicato nella predetta relazione illustrativa;
2. di conferire a ciascun Amministratore Delegato in carica *pro tempore*, disgiuntamente e ciascuno con facoltà di avvalersi in tutto o in parte di procuratori speciali, tutti i poteri occorrenti per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione delle delibere che precedono e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, in particolare, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché le stesse siano iscritte nel registro delle imprese a norma dell'art. 2436 del codice civile, nonché la facoltà di apportare alle medesime

delibere e alla predetta relazione tutte le modifiche non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti, o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune”.

Roma, 7 marzo 2008

Lottomatica S.p.A.  
per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Amministratore Delegato e CEO  
Lorenzo Pellicoli